



Inviata via mail a tutti i Soci ANPEQ e via PEC in data 2 marzo 2024 ai seguenti indirizzi:

Al Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci caposegreteriaministro@sanita.it

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Marina Elvira Calderone
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Ministro dell'Università e della Ricerca Prof.ssa Anna Maria Bernini
segreteriaadg@mur.gov.it

Al Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio protocollo.gabinetto@giustizia.it

Al Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR On. Raffaele Fitto
segreteria.ufficiopoliticheeuropee@governo.it segreteriaicapodip@politicheeuropee.it

Al Presidente GNB Gruppo Nazionale Bioingegneria Prof. Paolo Netti nettipa@unina.it

FNCF - Federazione Nazionale Chimici e Fisici Dott.ssa Nausicaa Orlandi
segreteria@chimicifisici.it

Commento all'AIFM policy statement “Ruolo dei Fisici Specialisti in Fisica Medica nella protezione e nella sicurezza dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in ambito sanitario”

L'AIFM policy statement dal titolo *“Ruolo dei Fisici Specialisti in Fisica Medica nella protezione e nella sicurezza dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in ambito sanitario”* dichiara che *“Il Fisico Specialista in Fisica Medica, come definito dal D.lgs. 101/2020, è il professionista sanitario che deve svolgere le funzioni di Esperto di Radioprotezione in ambito sanitario, assumendo le responsabilità in tale ambito della radioprotezione fisica di i lavoratori, popolazione e volontari oltre che dei pazienti”*.

La dichiarazione viene supportata da alcune affermazioni qualificate nel documento come “fatti”, che è opportuno esaminare nel dettaglio.

Sede legale: Vicolo Calusca 10/C, 20123 Milano - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036

C.F. 80434650588 – P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 – 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it – Pec. anpeq@pec.it

Consiglio Direttivo ANPEQ

Luisa Biazzi- Presidente, Alessandro Sarandrea - Vicepresidente,

Samantha Cornacchia – Segretario, Pier Battista Finazzi – Tesoriere

Consiglieri: Davide Tagliaferri, Angelo Capriotti, Annamaria Segalini Past President – Pier Battista Finazzi



a) La Specializzazione in Fisica Medica è l'unico percorso accademico che: – fornisce la formazione specifica in materia di radioprotezione applicata alle attività mediche, comprensiva di un lungo periodo di tirocinio in ospedale, così come previsto dal DM 68 del 4/2/2015; – fornisce le competenze necessarie per gestire le attrezzature utilizzate in ospedale per produrre radiazioni e per misurarne i livelli; – rappresenta il requisito essenziale per esercitare la professione sanitaria di fisico specialista in fisica medica nel Servizio Sanitario Nazionale.

L'affermazione è parzialmente corretta ma irrilevante al fine della dimostrazione della fondatezza della dichiarazione, in quanto riferita al solo ambito della radioprotezione dei pazienti, ambito distinto dalla radioprotezione di lavoratori e popolazione in quanto contraddistinto da diverse finalità e metodiche, e infatti oggetto nella Direttiva 2013/59/Euratom di distinta trattazione.

L'affermazione *“La Specializzazione in Fisica Medica è l'unico percorso accademico che [...] fornisce le competenze necessarie per gestire le attrezzature utilizzate in ospedale per produrre radiazioni [...]”* è, invece, falsa, in quanto, a prescindere dalla genericità del termine *“gestire”*, esistono sicuramente altri percorsi formativi che forniscono le competenze necessarie per gestire tali attrezzature ospedaliere, come l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione, la specializzazione in Radiologia, Medicina Nucleare o Radioterapia, la laurea in Ingegneria Clinica, etc. La Specializzazione in Fisica Medica fornisce le competenze per gestire un solo aspetto di tali apparecchiature, quello della radioprotezione dei pazienti, in modo non differente da come altri percorsi assicurano la gestione delle stesse apparecchiature da altri punti di vista e, nello specifico, il percorso formativo dell'esperto di radioprotezione assicura le competenze necessarie per gestire tali apparecchiature dal punto di vista della radioprotezione di popolazione e lavoratori.

b) Nelle applicazioni mediche l'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei pazienti, dei lavoratori e della popolazione sono interconnesse. Per questo motivo gli aspetti radioprotezionistici della pratica dovrebbero richiedere un approccio integrato e per questa ragione in molti ospedali europei la responsabilità per la protezione dalle radiazioni dei pazienti, del personale e dei visitatori è affidata al Fisico Specialista in Fisica Medica.

L'affermazione è illogica, in quanto esistono, anche nelle strutture sanitarie, molte professionalità diverse che, pur essendo interconnesse e richiedendo un approccio integrato di diverse professionalità (o forse proprio a causa di ciò), rimangono distinte, come ad esempio la professionalità del chirurgo e quella dell'anestesista all'interno dell'équipe operatoria.

Sede legale: Vicolo Calusca 10/C, 20123 Milano - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036
C.F. 80434650588 – P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 – 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it – Pec. anpeq@pec.it

Consiglio Direttivo ANPEQ

Luisa Biazzi- Presidente, Alessandro Sarandrea - Vicepresidente,

Samantha Cornacchia – Segretario, Pier Battista Finazzi – Tesoriere

Consiglieri: Davide Tagliaferri, Angelo Capriotti, Annamaria Segalini Past President – Pier Battista Finazzi

Va inoltre evidenziato che l'affermazione secondo la quale *“in molti ospedali europei la responsabilità per la protezione dalle radiazioni dei pazienti, del personale e dei visitatori è affidata al Fisico Specialista in Fisica Medica”*, è totalmente generica, indimostrata e, comunque, irrilevante, in quanto la soluzione proposta da AIFM è certamente più economica, consentendo l'accorpamento di due figure professionali in una seppur a discapito dello Specialista in Fisica Medica assunto per il ruolo del suo indirizzo specialistico ed obbligato ad assumere anche incarico di EdR (non previsto nel contratto), senza retribuzione aggiuntiva ma con aggravio di carico di lavoro e di responsabilità personali anche di natura penale.

Bisognerebbe, piuttosto, interrogarsi sui motivi che hanno indotto un certo numero di strutture sanitarie alla scelta di nominare due professionisti distinti, come peraltro previsto dalla stessa Direttiva 2013/59/Euratom, pur in presenza di una soluzione alternativa economicamente più vantaggiosa.

c) Come previsto dall' art.160 del D.lgs.101/2020 la misura e valutazione della dose assorbita dal paziente nelle esposizioni mediche, la scelta della strumentazione per la dosimetria clinica e per i controlli di qualità sulle attrezzature medico-radiologiche è di esclusiva responsabilità del fisico specialista in fisica medica.

L'affermazione è totalmente irrilevante al fine della dimostrazione della fondatezza della dichiarazione, in quanto riferita specificamente all' ambito della radioprotezione dei pazienti, come sub a).

d) Come previsto dall'art. 163 del D.lgs. 101/2020, il giudizio sulla qualità tecnica delle attrezzature radiologiche impiegate in Radioterapia, Medicina Nucleare, Radiodiagnostica e Radiologia Interventistica è affidato ai Fisici Specialisti in Fisica Medica e questo ha chiare implicazioni anche per la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

L'affermazione è del tutto generica quanto alle presunte *“chiare implicazioni anche per la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”*, che non sono in alcun modo specificate. Un'implicazione certa però, derivante dalle differenti finalità della radioprotezione del paziente rispetto alla radioprotezione di lavoratori e popolazione, è che essa ha come obiettivo il bilanciamento del nocimento derivante dall'esposizione con il beneficio per il singolo paziente, mentre la radioprotezione di lavoratori e popolazione ha come finalità il mantenimento della dose al minimo ragionevolmente ottenibile. Essa, quindi, contrariamente a quanto affermato dallo statement, è una ragione per mantenere distinte le due figure, che possono meglio garantire un approccio integrato mantenendo la specificità delle diverse figure come previsto dalla Direttiva 2013/59/Euratom.

Sede legale: Vicolo Calusca 10/C, 20123 Milano - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036
C.F. 80434650588 – P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 – 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it – Pec. anpeq@pec.it

Consiglio Direttivo ANPEQ

Luisa Biazzi- Presidente, Alessandro Sarandrea - Vicepresidente,

Samantha Cornacchia – Segretario, Pier Battista Finazzi – Tesoriere

Consiglieri: Davide Tagliaferri, Angelo Capriotti, Annamaria Segalini Past President – Pier Battista Finazzi

e) I fisici specialisti in fisica medica, come previsto dall'art.160 comma 2 del D.lgs. 101/2020, devono contribuire alla sorveglianza delle apparecchiature medico-radiologiche, alla prevenzione ed analisi delle esposizioni accidentali ed indebite e alla formazione in materia di radioprotezione dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche.

Anche in questo caso l'affermazione è totalmente irrilevante al fine della dimostrazione della fondatezza della dichiarazione, in quanto riferita specificamente all'ambito della radioprotezione dei pazienti, come sub a) e c).

f) La quasi totalità delle strutture di fisica sanitaria garantisce con proprio personale l'attività di esperto di radioprotezione all'interno della propria azienda sanitaria.

L'affermazione è totalmente generica, indimostrata e, comunque, irrilevante, in quanto per essa valgono le stesse considerazioni espresse sub b) in relazione alle presunte prassi di *“molti ospedali europei”*.

In conclusione, le affermazioni poste a sostegno della sopra citata dichiarazione dell'AIFM policy statement dal titolo *“Ruolo dei Fisici Specialisti in Fisica Medica nella protezione e nella sicurezza dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in ambito sanitario”* sono in parte irrilevanti, in parte false, in parte generiche e indimostrate e in parte addirittura contrarie alla dichiarazione che dovrebbero corroborare.

Inoltre, l'eventuale trasformazione di tale statement in norma cogente potrebbe risultare, in quanto priva di base logica argomentativa, in contrasto con la normativa UE di tutela del mercato interno e della concorrenza, così come la raccomandazione, formulata nello stesso documento, di suddividere gli elenchi nominativi nazionali degli Esperti di Radioprotezione in due gruppi.

Milano, 1/3/2024

Consiglio Direttivo ANPEQ